

Studio Tributario
e Societario



CBAM: semplificazioni per le aziende
novità 2026 e impatti operativi per gli importatori UE

CONFINDUSTRIA UDINE – WEBINAR 1 dicembre 2025

Agenda

- *Carbon Border Adjustment Mechanism: Overview* e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo
- Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio
- Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*
- Guardando verso il 2026: come prepararsi per gestire l'incertezza
- Q&A



Carbon Border Adjustment Mechanism:

Overview e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo

Carbon Border Adjustment Mechanism: Overview e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo

Il CBAM è un meccanismo simile ad una «carbon tax», istituito nell'ambito del *Green Deal* europeo, che comprende una serie di iniziative che mirano a rendere l'Unione europea «carbon neutral» entro il 2050.

Obiettivo e contesto

Obiettivo

È un meccanismo economico che mira ad **introdurre un prezzo equo per la compensazione delle emissioni** derivanti dalla produzione di **beni ad alta intensità di carbonio importata nell'Unione Europea**.

Contesto

Sostituirà a lungo termine il meccanismo delle quote gratuite (concessione gratuita di permessi di emissione) attualmente previsto nel contesto del mercato ETS dell'UE, che era già stato istituito con l'obiettivo di **ridurre la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio**.

Settori ed eccezioni



Cemento



Fertilizzanti



Ferro e Acciaio



Elettricità



Alluminio



Idrogeno

Eccezioni

- **Merci originarie di paesi terzi o territori elencati nell'Allegato III, punto 1** (i.e., Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla)
- Merci destinate a essere **trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari**
- **L'energia elettrica generata o sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell'allegato III, punti 1 e 2**
- **L'idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell'allegato III, punto 1**
- **Energia elettrica importata da un paese terzo o territorio elencato nell'Allegato III, punto 2** (attualmente vuoto)

New

Come funziona


Periodo di transizione

- Gli importatori saranno tenuti a presentare un **report trimestrale** contenente, *inter alia*, la **quantità di merci importate e le relative emissioni di gas a effetto serra incorporate**
- Gli importatori **non** sostengono alcun **onere economico - finanziario diretto, oltre ad eventuali sanzioni** dovute al mancato rispetto del meccanismo.

Piena operatività







- A partire dal 2026, e per la prima volta nel 2027, gli importatori dovranno **dichiarare ogni anno la quantità di merci importate** nell'UE nell'anno precedente e le **relative emissioni incorporate**
- A partire dal 2026, e per la prima volta nel 2027, gli importatori restituiranno i **certificati CBAM**, ciascuno corrispondente al prezzo di una **tonnellata di CO₂eq**. Il prezzo è calcolato in base al prezzo d'asta medio settimanale delle quote dell'EU ETS.

Carbon Border Adjustment Mechanism: Overview e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo



Carbon Border Adjustment Mechanism: Overview e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo

Possibile estensione nel Q4 2025

CEMENTO	Codici doganali: ex 2507.0080 (<i>Altre argille caoliniche escluse le argille caoliniche non calcinate</i>); 2523.1000; 2523.2100; 2523.2900; 2523.3000; 2523.9000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ENERGIA ELETTRICA	Codice doganale: 2716.0000 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
CONCIMI	Codici doganali: 2808.0000; 2814; 2834.2100; 3102; 3105 (eccetto 3105.6000) Gas serra incorporati: biossido di carbonio e protossido di azoto	
FERRO E ACCIAIO	Codici doganali: 2601.1200, cap. 72 (eccetto 7202 e 7204); 7301; 7302; 7303.00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309; 7310; 7311; 7318; 7326 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ALLUMINIO	Codici doganali: 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7609.0000; 7610; 7611; 7612; 7613; 7614; 7616 Gas serra incorporati: biossido di carbonio e perfluorocarburi	
IDROGENO	Codice doganale: 2804.1000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	

Carbon Border Adjustment Mechanism: Overview e impatti per le imprese in vista del periodo definitivo

«Prima della fine del periodo di transizione di cui all'articolo 32, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una **relazione** sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione contiene una valutazione concernente:

a) la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione:

i) alle emissioni indirette incorporate nelle merci elencate nell'allegato II;

ii) alle emissioni incorporate nel trasporto delle merci elencate nell'allegato I e nei servizi di trasporto;

iii) alle merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio diverse da quelle elencate nell'allegato I, in particolare i prodotti chimici organici e i polimeri;

iv) ad altri materiali in entrata (precursori) per le merci elencate nell'allegato I;»

Cfr. art. 30 del Regolamento CBAM



The Draghi report on EU competitiveness

Determined inefficiencies:
Risk of downstream carbon leakage



Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Competitiveness Compass for the EU

“In order to reinforce the Mechanism’s effectiveness this review will analyse the possible extension of scope to **further sectors and downstream products** as well as possible measures to address impacts on exports of relevant goods.”



Omnibus I Package
EU Commission
Accompanying
Document


“Simplifying the CBAM will be key to making the mechanism **work on the ground and support EU industry in its decarbonisation efforts** by avoiding carbon leakage risks. Simplifying the mechanism would also be a **key enabler for a potential future scope extension, notably to downstream goods.**”



Recenti novità normative:

come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio



Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Esenzione *de minimis*

New

Introduzione dell'art. 2bis: "Esenzione *de minimis*"

1. «Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono **esentati** dagli obblighi derivanti dal presente regolamento **se la massa netta delle merci [CBAM] importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1 («soglia unica basata sulla massa»)** [attualmente pari a 50 tonnellate/anno]. Tale soglia si applica alla **massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile**. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, **dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale**.
2. Se **superano** la soglia unica basata sulla massa entro l'anno civile pertinente, tali importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, o tali dichiaranti CBAM autorizzati sono **soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente**.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno civile la Commissione valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se la soglia unica basata sulla massa garantisce che il paragrafo 1 del presente articolo **si applichi a non oltre l'1 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati**. Qualora il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 28 per modificare la soglia unica basata sulla massa, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 dell'allegato VII. La soglia unica basata sulla massa modificata si applica dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.
4. Il presente articolo **non** si applica alle importazioni di **energia elettrica o idrogeno**.»



Monitorare la quantità di prodotti CBAM importati a partire dal 1° gennaio 2026.

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio


Domanda di autorizzazione per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

New

Art. 17, para. 7 bis. «In deroga all'articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell'articolo 5 **entro il 31 marzo 2026**, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci **fino a quando l'autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo**.

Se rifiuta di concedere l'autorizzazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente determina, entro un mese dalla data della decisione, le emissioni incorporate nelle merci importate tra il 1° gennaio 2026 e la data di tale decisione, sulla base delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, e sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente.

Le emissioni così determinate sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis.»

- 
- la sola presentazione dell'istanza per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato – **se effettuata entro il 31 marzo 2026 e comunque prima dell'importazione di merce ricadente in ambito CBAM** – potrà consentire l'immissione in libera pratica di tale merce, anche in assenza di autorizzazione, fino alla data di ottenimento della stessa e **comunque non oltre il 30 settembre 2026**.
 - rimane, dunque, fermo l'obbligo di chiedere lo status di dichiarante autorizzato CBAM preventivamente alle importazioni di merce ricadente in tale ambito ed **in quantitativi superiori alla soglia de minimis**.
 - si sottolinea l'importanza della raccomandazione, [...], rivolta agli operatori economici - importatori e rappresentanti doganali indiretti di merci CBAM - di **presentare senza indugio la domanda di autorizzazione in parola, in quanto, a partire dalla data di inizio del periodo definitivo di attuazione del Regolamento, sarà obbligatorio indicare in dichiarazione doganale la motivazione per cui si ritiene di poter procedere all'importazione di merce CBAM**, nella fattispecie si dovrà dimostrare di essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato, ovvero di essere un importatore che non supera nell'anno la soglia di cui all'art. 2bis, o di aver già presentato domanda di autorizzazione ovvero altri motivi di esenzione derivanti dai Regolamenti in materia.

Fonte: [AVVISO ADM del 22.10.2025: ADOZIONE DEL REG. UE N. 2025/2083 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO CHE INTRODUCHE SEMPLIFICAZIONI AL CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM INTRODOTTO DAL REG. \(UE\) 2023/956 DEL 10 OTTOBRE 2023.PRECISAZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI](#)

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Riduzione della percentuale delle emissioni incorporate coperte da certificati CBAM ogni trimestre

New

«A decorrere dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile, determinato con riferimento a uno degli elementi seguenti:

- a) i valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV senza la maggiorazione di cui al punto 4.1 dello stesso; oppure*
- b) il numero di certificati CBAM restituiti a norma del paragrafo 1 per l'anno civile precedente l'anno della restituzione, a condizione che la dichiarazione doganale di importazione delle merci faccia riferimento alle stesse merci con il codice NC e i paesi di origine della dichiarazione CBAM presentata nell'anno civile precedente l'anno in corso.*

Ai fini del presente paragrafo, si tiene conto dell'adeguamento per l'assegnazione gratuita di cui all'articolo 31.»



Il dichiarante CBAM dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul proprio conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad **almeno il 50% (e non più l'80 %)** delle emissioni incorporate.



Benefici: riduzione dell'onere economico per i dichiaranti CBAM, mantenendo comunque la garanzia finanziaria prevista dal Regolamento CBAM.

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Calcolo delle emissioni in base a valori predefiniti



New

«Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate:

- a) sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, o
- b) con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.1.»**



Si può **scegliere di applicare i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione UE nel 2026** per il calcolo delle emissioni incorporate nelle merci (i.e., non solo come metodo alternativo, nel caso in cui non sia possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive.



Questione relativa alla **compatibilità con il diritto del WTO** della determinazione di valori predefiniti per ogni paese terzo.

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Possibilità di delega della trasmissione



New

«Un dichiarante CBAM autorizzato può **delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM** di cui all'articolo 6 a una persona che agisce in nome e per conto di tale dichiarante CBAM autorizzato. **Il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui è destinatario a norma del presente regolamento.**»



Persone terze delegate: **consulenti, esperti in tematiche ambientali, etc.**



Tali persone non dovranno presentare una domanda di autorizzazione ma dovranno **soddisfare certi requisiti** che verranno stabiliti tramite un Regolamento di esecuzione (e.g., essere in possesso di un codice EORI, essere stabilite in uno Stato membro dell'UE, seguire procedure specifiche, etc.).

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Definizione del Gestore

New

“gestore”: qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, **compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo.**



La società madre può essere **stabilita anche in uno Stato membro dell'UE.**



È probabile che le entità **controllanti** potranno **accedere** al Portale dei Gestori e **caricare** il calcolo delle emissioni ed i report di verifica **relativi agli impianti di produzione delle società controllate / filiali.**



Ogni società dovrà fornire informazioni in relazione alla sua **«ultimate controlling entity».**



Potranno rimanere **riservate** le informazioni relative al luogo degli impianti di produzione.

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Sanzioni

New


«In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se un dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite da un terzo, vale a dire da un verificatore o da una persona indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente **può ridurre la sanzione** di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La sanzione imposta è effettiva, proporzionata e dissuasiva, e tiene conto in particolare della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale o della reiterazione dell'inadempienza o del livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato con l'autorità competente.

[...]

Il paragrafo 2 si applica anche agli **importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati**, qualora superino la soglia unica basata sulla **massa**. A tal fine, sono considerate tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore nell'anno civile pertinente. Il pagamento della sanzione dispensa l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente **può ridurre la sanzione** prevista dal paragrafo 2 del presente articolo qualora un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa di **non oltre il 10 % della soglia stessa o nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7 bis**. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e non è inferiore a quella di cui al paragrafo 1. Il pagamento della sanzione dispensa l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni.»

Possibile riduzione delle sanzioni, qualora:


- 
- la responsabilità relativa alla restituzione di un numero non corretto di certificati CBAM sia **attribuibile a soggetti terzi**;
 - l'importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa di **non oltre il 10%** o nel caso in cui l'importatore **abbia debitamente presentato domanda per l'ottenimento della «qualifica di dichiarante CBAM autorizzato» entro il 31 marzo 2026**.

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio

Slittamento delle scadenze – Entrata in vigore delle disposizioni

Adempimento previsto	Scadenza attualmente in vigore	Scadenza proposta nel Pacchetto Omnibus	Modifiche apportate col Regolamento (UE) 2025/2083
Dichiarazione CBAM annuale (art. 6)	31 maggio	31 agosto	30 settembre 
Vendita di certificati CBAM (art. 20)	1° gennaio 2026	1° febbraio 2027	1° febbraio 2027
Restituzione di certificati CBAM (art. 22)	31 maggio	31 agosto	30 settembre 
Richiesta di riacquisto dei certificati CBAM (art. 23)	30 giugno	30 novembre	31 ottobre 
Cancellazione dei certificati CBAM (art. 24)	1° luglio	1° ottobre	1° novembre 
Presentazione della domanda di registrazione presso il Registro CBAM da parte dei verificatori accreditati.	-	Entro 2 mesi dalla concessione dell'accREDITamento	Entro 2 mesi dalla concessione dell'accREDITamento ma non prima del 1° settembre 2026 

Recenti novità normative: come gestire l'ultimo trimestre del periodo transitorio



Dichiarante CBAM autorizzato:

azioni da implementare per evitare *business disruption*

Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*

Dichiarante CBAM Autorizzato

Si veda sopra l'agevolazione in caso di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2026.

01

L'autorità competente ha **120 giorni di calendario** per valutare la domanda a partire dalla data di ricezione. Tale termine può essere **prorogato** nel caso in cui l'autorità ritenga siano necessarie informazioni supplementari per verificare il rispetto delle condizioni richieste per l'ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

02

In caso di presentazione della domanda **prima del 15 giugno 2025**, le autorità nazionali competenti avranno a disposizione un **termine più lungo**, pari a 180 giorni di calendario, per la valutazione della domanda presentata

03

Sono previste a favore dell'operatore economico la possibilità di **adeguare o ritirare la domanda** presentata.

04

È inoltre prevista la possibilità di presentare **ricorso** in caso di **non accoglimento** della domanda presentata, e la possibilità di **riesaminare** la domanda stessa.

05

Sono, *inter alia*, stabilite le condizioni di **revoca dell'autorizzazione** ottenuta su istanza del richiedente o da parte dell'autorità competente

Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*

*la sola presentazione dell'istanza per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato – se effettuata entro il 31 marzo 2026 e comunque prima dell'importazione di merce ricadente in ambito CBAM – potrà consentire l'immissione in libera pratica di tale merce, anche in assenza di autorizzazione, fino alla data di ottenimento della stessa e **comunque non oltre il 30 settembre 2026** - ADM*

Se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una **entro il 31 marzo 2026**, tale importatore o rappresentante doganale indiretto **può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l'autorità competente non adotta una decisione.**

– art. 17, para. 7bis, del Regolamento (UE) 2023/956

L'autorità competente valuta la domanda **entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa.** – art. 4 del Regolamento (UE) 2025/486

Per le domande volte a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato presentate **anteriamente al 15 giugno 2025** l'autorità competente valuta la domanda **entro 180 giorni di calendario** – art. 4 del Regolamento (UE) 2025/486

Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*

Dichiarante CBAM Autorizzato

L'operatore economico è tenuto a presentare la domanda di autorizzazione, **in formato elettronico ed attraverso il registro CBAM**, all'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento (in Italia: il MASE).

Le **condizioni** per il riconoscimento della qualifica sono le seguenti:

- Il richiedente non deve aver commesso, nei **cinque anni** precedenti la domanda, **violazioni gravi o ripetute delle normative doganali e fiscali, delle disposizioni sugli abusi di mercato o delle norme stabilite dal Regolamento CBAM e dai relativi atti delegati ed esecutivi.**
- Inoltre, non deve aver riportato condanne definitive per **reati gravi legati alla sua attività economica.**

- Il richiedente deve dimostrare di avere le **risorse economiche e organizzative** necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CBAM.

Assenza di violazioni gravi o ripetute

1

Capacità finanziaria e operativa

2

3

Stabilimento nello Stato membro

4

Possesso di un codice EORI

- L'operatore economico deve essere stabilito nello Stato membro in cui presenta la domanda.

- Il richiedente deve disporre di un codice EORI valido ai sensi dell'art. 9 CDU.

Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*

Dichiarante CBAM Autorizzato

The screenshot shows the header of the CBAM website. On the left is the CBAM logo with the text 'Carbon Border Adjustment Mechanism'. On the right is the logo of the 'MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA' with the version number 'ver.1.3.9441.2'. The main content area is titled 'CBAM Riferimenti Normativi e Modulistica'. It features a left-hand navigation menu with links for Home, News, Periodo Transitorio, Periodo Definitivo, and Manuali e Guide. The main content lists 11 attachments (Allegato 1-11) under the heading 'MODULISTICA', each with a brief description of the document's purpose.

CBAM
Carbon Border Adjustment Mechanism

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
ver.1.3.9441.2

CBAM

Riferimenti Normativi e Modulistica

MODULISTICA
Format delle dichiarazioni da compilare e trasmettere attraverso il Registro per la richiesta dello status di Dichiarante CBAM Autorizzato

- Allegato 1 - [Dichiarazione sostitutiva sanzioni amministrative](#)
- Allegato 2 - [Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei carichi pendenti e del casellario giudiziale](#)
- Allegato 3 - [Dichiarazione sostitutiva assenza abusi di mercato](#)
- Allegato 4 - [Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia](#)
- Allegato 5 - [Dichiarazione di possesso autorizzazione AEO](#)
- Allegato 6 - [Dichiarazione sostitutiva di certificato unico debiti tributari](#)
- Allegato 7 - [Dichiarazione assenza debiti fiscali o doganali](#)
- Allegato 8 - [Dichiarazione assenza procedure concorsuali](#)
- Allegato 9 - [Fac simile lettera referenze bancarie](#)
- Allegato 10 - [Relazione descrittiva della capacità finanziaria ed operativa](#)
- Allegato 11 - [Dichiarazione assenza collegamento esperti](#)

Home

News

Periodo Transitorio

Periodo Definitivo

Richiesta dello status di Dichiarante CBAM Autorizzato


Certificati CBAM

Manuali e Guide

Riferimenti normativi e modulistica

- Gli allegati 1, 2, 3, 4, 6, e 7 devono essere prodotti e sottoscritti dal richiedente, dalle persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente e dalle persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente, così come previsto dall' art. 9 del regolamento esecuzione (UE) 2025/486.
- Gli allegati 5 e 11 sono facoltativi.

Dichiarante CBAM autorizzato: azioni da implementare per evitare *business disruption*



Guardando verso il 2026: come prepararsi per gestire l'incertezza

Guardando verso il 2026: come prepararsi per gestire l'incertezza

Valutazione degli impatti dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e dei nuovi obblighi previsti in ambito CBAM a partire dal 1° gennaio 2026 e determinazione di una strategia per la loro gestione

E.g.:

- mappatura dei flussi e dei fornitori delle Società;
- review della correttezza della classificazione doganale e dell'origine dei prodotti importati;
- valutazione dei regimi doganali utilizzati in import;
- determinazione delle informazioni che dovranno essere richieste ai fornitori;
- ripartizione di compiti e di responsabilità all'interno delle Società tramite l'adozione di una procedura interna;
- valutazione della struttura del Gruppo a livello internazionale e della presenza e gestione di vari codici EORI in diversi Stati Membri dell'UE, etc.

"Compliance stricto sensu"

Pianificare l'attività di redazione (raccolta delle informazioni rilevanti ed elaborazione in base ai criteri della normativa CBAM) e nella trasmissione della dichiarazione CBAM annuale.

"Data quality"

Mappatura del flusso delle informazioni rilevanti ai fini CBAM all'interno delle Società; implementazione di tool informatici atti ad assicurare la qualità e la completezza delle informazioni, nonché la velocizzazione dei processi; adozione di un processo aziendale interno per la raccolta, elaborazione, trasmissione ed archiviazione delle informazioni.

Valutazione ("assessment") dei fornitori, anche in ottica della futura compliance e gestione economica degli obblighi CBAM.

- Formulazione di clausole contrattuali atte ad impegnare i fornitori rispetto alle informazioni che dovranno condividere, alla registrazione presso il Registro dei Gestori extra - UE, al sostenimento delle spese relative alla verifica delle emissioni incorporate dei prodotti, nonché al livello di emissioni che potranno essere incorporate nei loro prodotti.
- Workshop dedicati ai fornitori extra-UE, al fine di informarli sulle informazioni che dovranno condividere con gli importatori UE a partire dal 2026, della possibilità di registrarsi presso la Commissione UE e della necessità di calcolo e di verifica delle emissioni incorporate delle merci CBAM.

Organizzazione di workshop di aggiornamento sui nuovi atti legislativi e di prassi adottati dalla Commissione UE nel corso del 2026

Trattare tematiche come l'estensione dell'ambito di applicazione del CBAM; le modalità di acquisto, restituzione, riacquisto e cancellazione dei certificati CBAM; la nomina di verificatori terzi accreditati; etc.

Valutazione di azioni di mitigazione dell'impatto del CBAM

Tramite ricorso a regimi doganali speciali, *strategic sourcing*, nomina di un rappresentante doganale indiretto, usufruire dello sdoganamento centralizzato, HQ come rappresentante doganale indiretto – *customs broker* come mero compilatore delle bollette doganali, etc.

Grazie per la Vostra attenzione

Q&A

Studio Tributario e Societario



Global Trade Advisory

Pier Paolo Ghetti

Equity Partner

Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

pghetti@sts.deloitte.it



Global Trade Advisory

Sabrina Ferrazzi

Director

Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

sferrazzi@sts.deloitte.it

[Click to Important notice](#)

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no. 28, 20122, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2025 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.